

Civile Ord. Sez. 5 Num. 16540 Anno 2017

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: CARBONE ENRICO

Data pubblicazione: 05/07/2017

ORDINANZA

1305
2017

sul ricorso iscritto al n. 1882/2011 R.G. proposto da Musmeci Tecla, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Barone, elettivamente domiciliata in Roma alla piazza Americo Capponi n. 16 presso lo studio dell'Avv. Carlo Cermignani, per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Provincia Regionale di Ragusa, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Mezzasalma, elettivamente domiciliata in Roma al viale Giulio Cesare n. 71 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo Costa, per procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 518/17/09 depositata il 26 novembre 2009.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 giugno 2017 dal Consigliere Enrico Carbone.

Lette le memorie depositate da ricorrente e controricorrente, che insistono sulle rispettive posizioni.

ATTESO CHE

- Tecla Musmeci, quale erede del marito Nunzio Sardo, impugna per cassazione il rigetto dell'appello proposto dal congiunto contro la conferma degli avvisi di accertamento e sanzione TOSAP anni 2000/2001 emessi dalla Provincia Regionale di Ragusa per un tubo irriguo interrato lungo la strada provinciale "Sottochiaramonte-Acate".
- Il primo motivo di ricorso denuncia violazione degli artt. 44, 46 e 47 d.lgs. 507/1993, omissione di pronuncia, vizio di motivazione, illegittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 d.lgs. 507/1993 per eccesso di delega: la ricorrente si duole che la tassa sia stata determinata per superficie, mentre avrebbe dovuto esserlo per linea, in conformità a quanto stabilito per le condutture pubbliche, altrimenti introducendosi una discriminazione tra pubblico e privato estranea ai criteri della delega legislativa.
- Il primo motivo è infondato: riguardo all'occupazione di sottosuolo connessa alle reti di pubblico servizio, gli artt. 46 e 47 d.lgs. 507/1993 stabiliscono un criterio agevolato per ragioni di pubblica utilità (Cass. 1° febbraio 2005, n. 1974, Rv. 580654; Cass. 20 ottobre 2008, n. 25479, Rv. 605150); con ogni evidenza, il criterio di favore non è estensibile all'occupazione con impianti privati, questa non condividendo le medesime ragioni di pubblica utilità; l'eccezione di illegittimità costituzionale è manifestamente infondata, in quanto, seppur non prevista dalla norma legislativa delegante (art. 4, comma 4, lett. b, n. 2, l. 421/1992), la differenziazione impositiva per ragioni di pubblica utilità appartiene alla discrezionalità legislativa generale.
- Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 63 d.lgs. 446/1997, per aver il giudice d'appello negato che la richiesta provinciale del COSAP abbia implicato rinuncia alla pregressa richiesta della TOSAP.



- Il secondo motivo è infondato: esso postula che l'art. 63 d.lgs. 446/1997 sancisca un'alternatività obbligatoria fra tassa e canone, invece sancisce un'alternatività facoltativa; a norma dell'art. 17, comma 63, l. 127/1997, la tassa di occupazione è compatibile col canone di concessione, trattandosi di istituti ontologicamente differenti, salva la facoltà dell'ente di coordinare i titoli (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23244, Rv. 594956).

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 15 giugno 2017.

Il Direttore Amministrativo

Il Presidente
Domenico Chindemi

